



REPUBBLICA DI SAN MARINO

ERRATA CORRIGE

ALL'ARTICOLO 2 DELLA LEGGE QUALIFICATA 26 FEBBRAIO 2019 N.1 "MODIFICHE ALLA LEGGE QUALIFICATA 30 OTTOBRE 2003 N.145 (DISPOSIZIONI SULL'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO) E SUE SUCCESSIVE MODIFICHE"

A seguito di errore materiale intervenuto all'articolo 2 della Legge Qualificata 26 febbraio 2019 n.1 "Modifiche alla Legge Qualificata 30 ottobre 2003 n.145 (Disposizioni sull'Ordinamento Giudiziario) e sue successive modifiche", anziché indicare nell'intestazione "Art.6" della Legge Qualificata 30 ottobre 2003 n.145 e sue successive modifiche è stato indicato "Art.1".

La formulazione corretta del suddetto articolo 2 della Legge Qualificata n.1/2019 è pertanto la seguente:

Art. 2

1. L'articolo 6 della Legge Qualificata 30 ottobre 2003 n.145 e sue successive modifiche è così modificato:

"Art. 6

(Magistrato Dirigente del Tribunale)

Il Magistrato Dirigente del Tribunale è designato per la durata di anni cinque dal Consiglio Giudiziario in seduta plenaria tra i Commissari della Legge con almeno cinque anni di servizio e Giudici d'Appello confermati ne loro incarico, ovvero tra i Giudizi di Terza Istanza.

Su proposta del Magistrato Dirigente, il Consiglio Giudiziario in seduta plenaria nomina, tra i Magistrati, un Dirigente supplente che sostituisce il Magistrato Dirigente in ogni caso in cui questi sia impedito nell'esercizio delle proprie funzioni. Il Magistrato Dirigente può delegare il Dirigente supplente per l'esercizio di proprie attribuzioni. In caso di morte o impedimento permanente del Magistrato Dirigente, il Dirigente supplente ne svolge le funzioni sino alla nomina del successore.

Il Consiglio Giudiziario, qualora in circostanze straordinarie il settore dell'amministrazione della giustizia manifesti l'esigenza contingente di avvalersi di professionalità ed esperienze particolari e specifiche, potrà designare quale Dirigente una personalità esterna alla Magistratura sammarinese di chiarissima fama e comprovata esperienza nell'ambito della direzione di strutture ed organi giudiziari, per periodi definiti dallo stesso Consiglio Giudiziario, anche inferiori ai cinque anni.

Il Dirigente, nominato ai sensi del comma precedente, è componente di diritto del Consiglio Giudiziario, sia in seduta ordinaria che in seduta plenaria, ed è titolare di tutte le funzioni e di compiti che le leggi di ordinamento giudiziario e le altre leggi dello Stato assegnano al Magistrato

Dirigente, ivi comprese le prerogative di cui al presente articolo. Gli atti, i documenti e le informazioni relativi all'attività giurisdizionale, conosciuti o acquisiti dal Dirigente nell'espletamento delle proprie attribuzioni, sono assoggettati ai medesimi obblighi di segreto previsti per i Magistrati nell'esercizio delle relative funzioni. Al Dirigente si applicano tutte le condizioni, facoltà, prerogative, guarentigie ed incompatibilità previste dalla legge per i Magistrati della Repubblica. Il trattamento retributivo viene fissato in corrispondenza a quello previsto per i Commissari della Legge, con l'esclusione delle indennità particolari, eccetto quella di Magistrato Dirigente.

Al Magistrato Dirigente sono attribuiti poteri organizzativi e di distribuzione del lavoro giudiziario secondo criteri predeterminati, nonché di sorveglianza, ferma restando l'autonomia decisionale di ciascun giudice, di coordinamento e direzione degli uffici giudiziari, ad eccezione delle funzioni meramente amministrative.

Il Magistrato Dirigente provvede alla attribuzione del lavoro ai Commissari della Legge, agli Uditori Commissariali, tenendo conto della professionalità acquisita, dell'esperienza di servizio e dei titoli.

Provvede inoltre alla determinazione dei criteri per la ripartizione del lavoro tra i Giudici d'Appello, d'intesa con essi. In caso non fosse possibile raggiungere tale intesa, la ripartizione del lavoro sarà disposta dal Consiglio Giudiziario riunito in seduta ordinaria.

Riferisce periodicamente al Consiglio Giudiziario circa il corretto espletamento del lavoro assegnato ai Magistrati, sia in termini qualitativi che quantitativi, ed eventualmente propone l'adozione degli opportuni provvedimenti.

I Commissari della Legge e gli Uditori Commissariali sono tenuti ad adempiere puntualmente e tempestivamente ai doveri dell'ufficio e ad adeguarsi alle disposizioni impartite dal Magistrato Dirigente; ferme restando le incompatibilità previste dalla legge, eventuali altri incarichi possono essere assunti esclusivamente nel rispetto delle esigenze dell'ufficio e previa autorizzazione del Consiglio Giudiziario in seduta ordinaria. Eventuali inadempienze, ovvero il venir meno dei requisiti e professionalità di cui al precedente articolo 2, comma 3, saranno segnalate al Consiglio Giudiziario in seduta plenaria per le valutazioni e le iniziative del caso, che saranno disciplinate da apposita legge ordinaria.

Il Magistrato Dirigente è tenuto annualmente a presentare al Consiglio Grande e Generale, per il tramite del Segretario di Stato per la Giustizia, la relazione sullo stato della giustizia, comprensiva dei rilievi sul lavoro giudiziario svolto dai magistrati di ogni grado.”.

San Marino, addì 26 febbraio 2019/1718 d.F.R

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Guerrino Zanotti